

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI NELLA PA

Avv. Ernesto Belisario

SOMMARIO

- 01** Il Responsabile della protezione dei dati (RPD)
- 02** La nomina del RPD in una PA
- 03** Il coordinamento con le altre figure

PREMESSA

25th of May

2018

REGOLAMENTO (UE) 2016/679

01

**IL RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE
DEI DATI**

CENTRALITA' DEL DPO

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

(art. 38, comma 1, GDPR)

CENTRALITA' DEL DPO

Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

(art. 38, comma 2, GDPR)

I COMPITI ASSEGNATI AL DPO

- 🔑 **Informare** e fornire al Titolare, al Responsabile nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, consulenza in merito agli obblighi normativi in materia;
- 🔑 **Sorvegliare** l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle politiche in materia del Titolare o del Responsabile del trattamento, compresi l'attribuzione di responsabilità, la sensibilizzazione e formazione del personale che partecipa al trattamento e al controllo in merito;
- 🔑 **Fornire**, se richiesto, pareri sulla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
- 🔑 **Cooperare** con l'Autorità di controllo;
- 🔑 **Fungere** da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati di personali per questioni connesse al trattamento.

CENTRALITA' DEL DPO

Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.

(art. 38, comma 4, GDPR)

CENTRALITA' DEL DPO

Il RPD, se necessario con il supporto di un team di collaboratori, deve essere in grado di comunicare con gli interessati in modo efficiente e di collaborare con le autorità di controllo interessate. Ciò significa, fra l'altro, che le comunicazioni in questione devono avvenire nella lingua utilizzata dalle autorità di controllo e dagli interessati volta per volta in causa.

Il fatto che il RPD sia raggiungibile – vuoi fisicamente all'interno dello stabile ove operano i dipendenti, vuoi attraverso una linea dedicata o altri mezzi idonei e sicuri di comunicazione – è fondamentale al fine di garantire all'interessato la possibilità di contattare il RPD stesso.

(Linee Guida Gruppo Art. 29)

RESPONSABILITA'

I DPO non rispondono personalmente in caso di inosservanza del GDPR. Quest'ultimo chiarisce che spetta al titolare o al responsabile del trattamento garantire ed essere in grado di dimostrare che le operazioni di trattamento sono conformi alle disposizioni del regolamento stesso (articolo 24, primo paragrafo). L'onere di assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati ricade sul titolare o sul responsabile.

(Linee Guida Gruppo Art. 29)

02

LA NOMINA DEL RPD IN UNA PA

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il DPO deve essere autonomo ed indipendente:

- non deve ricevere dal Titolare o dal Responsabile alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti affidati né è soggetto a potere disciplinare o sanzionatorio per l'adempimento dei propri compiti.
- deve avere le risorse necessarie e il potere di spesa per assolvere ai compiti assegnati, accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere le proprie conoscenze specialistiche (es. aggiornamento professionale).

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

In base all'articolo 37, paragrafo 5, il RPD “è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39”. Nel considerando 97 si prevede che il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali oggetto di trattamento.

CONOSCENZE SPECIALISTICHE

Il livello di conoscenza specialistica richiesto non trova una definizione tassativa; piuttosto, deve essere proporzionato alla sensibilità, complessità e quantità dei dati sottoposti a trattamento.

Occorre anche distinguere in base all'esistenza di trasferimenti sistematici ovvero occasionali di dati personali al di fuori dell'Unione europea. Ne consegue la necessità di una particolare attenzione nella scelta del RPD, in cui si tenga adeguatamente conto delle problematiche in materia di protezione dei dati con cui il singolo titolare deve confrontarsi.

NON SONO NECESSARIE CERTIFICAZIONI

I DPO dovranno avere un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento. Nella selezione sarà poi opportuno privilegiare soggetti che possano dimostrare qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere, magari documentando le esperienze fatte, la partecipazione a master e corsi di studio/professionali (in particolare se risulta documentato il livello raggiunto). Gli esperti individuati dalle aziende ospedaliere, ad esempio, in considerazione della delicatezza dei trattamenti di dati effettuati (come quelli sulla salute o quelli genetici) dovranno preferibilmente vantare una specifica esperienza al riguardo e assicurare un impegno pressoché esclusivo nella gestione di tali compiti.

(Indicazioni Garante Privacy, 15 settembre 2017)

NON SONO NECESSARIE CERTIFICAZIONI

La normativa attuale non prevede l'obbligo per i candidati di possedere attestati formali delle competenze professionali. Tali attestati, rilasciati anche all'esito di verifiche al termine di un ciclo di formazione, possono rappresentare un utile strumento per valutare il possesso di un livello adeguato di conoscenza della disciplina ma, tuttavia, non equivalgono a una "abilitazione" allo svolgimento del ruolo del RPD.

La normativa attuale, tra l'altro, non prevede l'istituzione di un albo dei "Responsabili della protezione dei dati" che possa attestare i requisiti e le caratteristiche di conoscenza, abilità e competenza di chi vi è iscritto.

Enti pubblici e società private dovranno quindi comunque procedere alla selezione del RPD, valutando autonomamente il possesso dei requisiti necessari per svolgere i compiti da assegnati.

(Indicazioni Garante Privacy, 15 settembre 2017)

NON SONO NECESSARIE CERTIFICAZIONI

Come accade nei settori delle cosiddette "professioni non regolamentate", si sono diffusi schemi proprietari di certificazione volontaria delle competenze professionali effettuate da appositi enti certificatori. Tali certificazioni (che non rientrano tra quelle disciplinate dall'art. 42 del RGPD) sono rilasciate anche all'esito della partecipazione ad attività formative e al controllo dell'apprendimento.

Esse, pur rappresentando, al pari di altri titoli, un valido strumento ai fini della verifica del possesso di un livello minimo di conoscenza della disciplina, tuttavia non equivalgono, di per sé, a una "abilitazione" allo svolgimento del ruolo del RPD né, allo stato, sono idonee a sostituire il giudizio rimesso alle PP.AA. nella valutazione dei requisiti necessari al RPD per svolgere i compiti previsti dall'art. 39 del RGPD.

(Faq Garante Privacy, 15 dicembre 2017)

CHI LO NOMINA?

Per quanto riguarda la nomina di un DPO, l'art. 37 non distingue fra titolari e responsabili del trattamento in termini di sua applicabilità.

A seconda di chi soddisfi i criteri relativi all'obbligatorietà della nomina, potrà essere il solo titolare ovvero il solo responsabile, oppure sia l'uno sia l'altro a dover nominare un RPD; questi ultimi saranno poi tenuti alla reciproca collaborazione.

(Linee Guida Gruppo Art. 29)

RPD INTERNO

- Nel caso in cui si opti per un RPD interno, sarebbe quindi in linea di massima preferibile che, ove la struttura organizzativa lo consenta e tenendo conto della complessità dei trattamenti, la designazione sia conferita a un dirigente ovvero a un funzionario di alta professionalità, che possa svolgere le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, nonché in collaborazione diretta con il vertice dell'organizzazione.
- Necessario apposito atto di designazione

RPD ESTERNO

Il RPD può far parte del personale del titolare o del responsabile del trattamento (RPD interno) ovvero “assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi”. In quest’ultimo caso il RPD sarà esterno e le sue funzioni saranno esercitate sulla base di un contratto di servizi stipulato con una persona fisica o giuridica. Se la funzione di RPD è svolta da un fornitore esterno di servizi, i compiti stabiliti per il RPD potranno essere assolti efficacemente da un team operante sotto l’autorità di un contatto principale designato e “responsabile” per il singolo cliente. In tal caso, è indispensabile che ciascun soggetto appartenente al fornitore esterno operante quale RPD soddisfi tutti i requisiti applicabili come fissati nel RGPD.

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

- Requisiti
- Importo dell'affidamento
- Obbligazioni e SLA
- Rotazione?

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA?

Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

(art. 37, comma 3, GDPR)

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

- Comunicazione nominativo RPD e dati di contatto al Garante Privacy
- Pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” e “Privacy” del sito istituzionale

03

**COORDINAMENTO
CON LE ALTRE FIGURE
ESISTENTI**

LE ALTRE FIGURE PRESENTI NELLA PA

- ▶ Il Responsabile per la transizione alla modalità digitale
- ▶ Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
- ▶ Il Responsabile della gestione documentale
- ▶ Il Responsabile della conservazione documentale

I DOCUMENTI RILEVANTI

- 📌 Il Modello d'implementazione previsto dalla Circolare Agid n. 2/2017
- 📌 Il Piano di sicurezza del Manuale di gestione documentale e del Manuale di Conservazione
- 📌 Il Piano di continuità operativa previsto dal Correttivo CAD
- 📌 La sezione Trasparenza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione

Q&A

PUT YOUR QUESTIONS

THANKS
FOR YOUR ATTENTION

WWW.E-LEX.IT

EBELISARIO@E-LEX.IT